



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. 59/DPH007**

**del 29/11/2023**

<b>DIPARTIMENTO:</b>	<b>Sviluppo Economico e Turismo</b>
<b>SERVIZIO:</b>	<b>Impresa e Finanza</b>
<b>UFFICIO:</b>	<b>Industria, Commercio e Artigianato</b>
<b>OGGETTO:</b>	<b>L.R. 23/2018 – art. 45 – fissazione dei periodi per l’effettuazione delle vendite di fine stagioni o saldi invernali per l’anno 2024</b>

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l’art. 45 della legge regionale n. 23/2018 (Testo unico in materia di commercio), il quale dispone al quarto comma che i periodi delle vendite di fine stagione o saldi, sono stabiliti, sulla base degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, con atto del Dirigente del Servizio regionale competente pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori;

**DATO ATTO** che gli indirizzi unitari formulati dalle Regioni in ordine alla data di inizio delle vendite di fine stagione, espressi nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011, così come da ultimo integrato con il documento approvato dalla Conferenza stessa in data 7 luglio 2016, hanno individuato, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, le date di inizio delle vendite di fine stagione con il primo giorno feriale antecedente l’Epifania (qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato) e con il primo sabato del mese di luglio;

**PRESO ATTO** che, in esecuzione a quanto sancito dal richiamato quarto comma dell’art. 45 L.R. n. 23/2018, sono stati convocati più incontri con le Organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative e le Associazione dei Consumatori ed utenti, tramite nota prot. n. 448438/23 del 3.11.23 e prot. n. 0477305/23 del 24.11.23;

**PRESO ATTO** che, in sede di incontro in videoconferenza del 7 novembre 2023, le Organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative presenti hanno avanzato richiesta di posticipare la data di inizio saldi invernali 2024 viste le temperature particolarmente miti che stanno ritardando la vendita dei capi invernali concordando sulla definizione di una data unica nazionale di inizio dei saldi;

**VISTA** la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni, che si è riunita il 21 novembre, ha accolto le richieste della maggioranza delle Associazioni di categoria più

rappresentative a livello nazionale, confermando venerdì 5 gennaio 2024 come data di inizio dei saldi invernali;

**VISTO** il generale consenso delle Organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative presenti all'incontro del 29.11.2023 al mantenimento di una data unica di inizio saldi a livello nazionale e, pertanto, all'avvio dei saldi invernali al 5 gennaio 2024;

**DATO ATTO** che, in sede di incontro, si è inteso rinviare ad un successivo momento concertativo l'individuazione della data dei saldi estivi 2024;

**VISTA** la legge regionale 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DATO ATTO** della legittimità e della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento

### ***D E T E R M I N A***

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. il periodo in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione o saldi, con riferimento a prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti:
  - vendite di fine stagione invernale dal **5 gennaio 2024** per una durata massima di sessanta giorni;
  - vendite di fine stagione estiva, si rinvia ad atti successivi la definizione della data di inizio dei saldi estivi 2024 previa concertazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
2. l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione, è tenuto a darne comunicazione al SUAP del Comune competente, almeno due giorni prima della data in cui deve avere inizio, indicando chiaramente:
  - l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
  - la data di inizio della vendita e la sua durata;
  - la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
  - la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie;
3. di disporre, a norma dell'art. 45 L.R. 23/2018, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione.

L'Estensore  
Dott.ssa Micaela Maselli  
firmato elettronicamente

---

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Micaela Maselli  
firmato elettronicamente

---

Il Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Maria Ferrara)  
Firmato digitalmente